

n. 2015/3649 r.g.a.c.

Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2015/3649 promossa da:

ATTORE

degli avv. QUAGGETTO PAOLO

, con il patrocinio

ATTORI

contro

LA

CONVENUTO

Il Giudice dott. [redacted],
a scioglimento della riserva che precede,
ritenuto che la non impugnabilità di cui all'art. 649 c.p.c. sia riferita alla sola ordinanza che
sospende la provvisoria esecutorietà, mentre, in base alla norma generale di cui all'art. 177 c.p.c., le
ordinanze che abbiano negato la sospensione siano sempre modificabili;
considerato che la rinnovata istanza di sospensione si basa sulla nuova circostanza della recente
sentenza n. 29810/17 della Cassazione e, dunque, sulla nullità (rilevabile d'ufficio), delle
fideiussioni;
ritenuta sotto tale profilo la sussistenza di gravi motivi

P.Q.M.

sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in relazione alla posizione dei
fideiussori [redacted].

Ritenuta la causa matura per la decisione, fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
26 novembre 2018 ad ore 9,00.

Si comunichi.

Padova, 5 giugno 2018

Il Giudice
dott. [redacted]